

Linee guida per la predisposizione dei bandi regionali per la sperimentazione dei progetti pilota IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi - anno 1999/2000 (Approvato dal Comitato di Progettazione FIS - 26.07.99)

Il comitato nazionale di progettazione nella seduta del 26/7/99, ha approvato le seguenti linee guida:

1) riferimenti normativi e regolamentari da inserire nella premessa dei singoli bandi:

- la legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- il decreto legislativo 23-12-97 n.469 e le leggi regionali applicative;
- la legge 24-6-1997 n.196;
- il decreto legislativo 31-3-98 n.112, in particolare gli articoli 138 e 139;
- la legge regionale in materia di formazione professionale / la legge regionale in base alla quale sono utilizzabili le risorse regionali per il cofinanziamento dei progetti 99-2000;
- il documento "La formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni unificata in data 9 luglio 1998; e trasmesso dal Ministero P.I. con nota n.5505/CF/10 del 31 agosto 1998;
- la "Nota operativa per la progettazione esecutiva dei percorsi di IFTS" , trasmessa dal Ministero P.I. ai Presidenti delle Regioni con nota n.6732/CF/10 del 13 novembre 1998;
- le "Linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS" del gennaio 1999 (predisposto da ISFOL su incarico del comitato nazionale di progettazione);
- la legge 17 maggio 1999, n.144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", in particolare l'art.69 che istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- le "Linee guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999-2000 e per le misure di accompagnamento per l'integrazione del sistema FIS", trasmesse dal Ministero P.I. con nota n.2546/CF/10 del 2 giugno 1999 agli assessori regionali alla F.P.;
- le "Linee guida per la composizione e le funzioni del Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS" , trasmesse dal Ministero P.I. con nota n.2546/CF/10 del 2 giugno 1999 agli assessori regionali alla F.P.;

(I riferimenti normativi possono essere completati, in quanto compatibili, con ulteriori indirizzi circolari, intese, direttive, linee guida etc... emanate dalle Regioni)

2) procedure per l'adozione dei bandi

In attuazione delle linee guida richiamate in premessa la Regione predispone, sulla base del parere del comitato per la programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione costituito a livello regionale, il bando per la sperimentazione IFTS per l'anno 99 - 2000, secondo le seguenti procedure, finalizzate ad assicurare criteri di qualità omogenei sul territorio nazionale che favoriscano l'emulazione:

a) approvazione dell'avviso pubblico - bando (secondo lo schema di disciplinare allegato) nel quale sono indicate:

- finalità delle iniziative
- condizioni per la realizzazione del processo di integrazione
- azioni finanziabili : progetti IFTS
- condizioni di ammissibilità dei progetti
- requisiti dei soggetti gestori del finanziamento
- modalità e termini per la presentazione dei progetti
- modalità e criteri per la valutazione dei progetti definiti dalla Regione sulla base del parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione, in conformità alle linee guida nazionali
- risorse finanziarie regionali e contributo nazionale
- norme di gestione
- standard minimi eventualmente correlati alla codifica ISTAT delle figure professionali e delle professioni intermedie
 - a. diffusione dell'avviso pubblico - bando;
 - b. approvazione da parte dei competenti organi regionali dei progetti finanziabili;

3) documenti da allegare ai bandi regionali

Ai bandi regionali vanno allegati i seguenti documenti:

- nota sulla corrispondenza delle figure professionali dei corsi IFTS in relazione alla classificazione delle professioni ISTAT;
- nota operativa sulla progettazione esecutiva;
- nota metodologica per l'individuazione dello standard formativo minimo nazionale;
- linee guida per la progettazione didattica dei percorsi formativi IFTS.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER I BANDI REGIONALI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PILOTA DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PER L'ANNO 1999 2000

1. Finalità delle iniziative

Il progetto pilota oggetto del presente bando ha l'intento di prefigurare un sistema articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che consenta:

- ai giovani diplomati, l'acquisizione di competenze superiori pertinenti con i fabbisogni del mondo del lavoro, spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione, per favorire ed accelerare un loro idoneo inserimento occupazionale, nonché facilitare l'eventuale continuazione degli studi all'interno di percorsi formativi successivi;
- agli adulti occupati, il completamento e la qualificazione delle competenze possedute e delle esperienze professionali maturate, per favorire il diritto alla formazione in ogni fase della vita, la mobilità e l'arricchimento professionale;
- agli adulti inoccupati o disoccupati, la costruzione di nuove opportunità di occupazione, dipendente e/o autonoma.

2. Condizioni per la realizzazione del processo di integrazione

Sulla base del documento del 9 luglio 1998, il successo del processo di integrazione fra i sistemi, risulta dipendere da alcuni presupposti fondamentali:

- a. lo sviluppo dell'esperienza, facilitata dalla concertazione tra le istituzioni e con le parti sociali, con la previsione di fasi e momenti diversi, dalla progettazione al coordinamento, gestione e svolgimento dei corsi, fino alla valutazione esterna e autovalutazione;
- b. l'interazione fra vari livelli, da quelli prettamente istituzionali a quelli didattico-formativi ed amministrativo-gestionali;
- c.(eventuali ulteriori condizioni poste dalle singole Regioni)

Gli elementi fondanti il processo di integrazione costituiscono condizioni indispensabili per la progettazione degli interventi e, quindi, di ammissibilità al presente bando, e sono riconducibili a:

- a. esistenza e formalizzazione di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti partner e gestori, con il compito di predisporre il progetto ex ante e di verificarne l'andamento in itinere e rilasciare l'eventuale certificazione intermedia, nonché di intrattenere con il Comitato regionale ogni relazione utile al corretto svolgimento del progetto ed alla valutazione dei risultati;
- b. elaborazione del sistema di crediti formativi acquisibili durante ed al termine del percorso IFTS, sulla base delle linee guida nazionali e delle integrazioni regionali nonché delle modalità per il relativo riconoscimento sia da parte del corso di laurea ritenuto coerente con la progettazione realizzata sia da parte del mondo del lavoro;
- c. sussistenza delle seguenti caratteristiche del percorso:
 - un numero di allievi pari a 20, fino a un massimo di 30 solo nei casi in cui la didattica d'aula preveda una prevalente strutturazione in un gruppo di lavoro (il numero massimo può essere ampliato solo nel caso dell'utilizzo della formazione a distanza);
 - la durata da 2 a 4 semestri, comunque non inferiore alle 1.200 ore;
 - l'attività di tirocinio non inferiore al 30% del monte ore totale, svolta in luoghi di lavoro, oltre all'attività di formazione pratica;
 - la docenza composta per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro;
 - la differenziazione delle sedi di attività didattica, da porre in relazione alle caratteristiche delle strutture e agli obiettivi formativi da conseguire;
- d. proposizione di misure di accompagnamento agli utenti dei corsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti e della certificazione finale (accoglienza personalizzata, bilancio di competenza, tutoring, ecc.);
- e. predisposizione di materiali didattici, specifici per il percorso proposto, nonché utilizzabili per la successiva diffusione;
- f. modularità dei corsi, anche allo scopo di una loro progressiva strutturazione in unità formative capitalizzabili;
- g. verifiche periodiche di apprendimento durante il corso ed eventuali iniziative didattiche di supporto;
- h. impegno ad attuare gli standard minimi che, per ciascuna figura professionale, saranno definiti dal Comitato nazionale, di regola, non oltre il primo semestre di attività dei corsi.

Il soggetto gestore dovrà allegare - alla domanda predisposta secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4- una dichiarazione nella quale si impegna a rispettare le condizioni suddette.

3. I progetti pilota devono contenere quanto segue:

- l'indicazione del soggetto attuatore e del direttore responsabile del progetto;
- l'indicazione degli altri soggetti coinvolti nel progetto con l'esplicitazione delle rispettive funzioni e responsabilità;
- l'ambito territoriale;
- l'elenco dei moduli e/o delle unità formative captabizzabili che si intendono attivare, con l'indicazione della relativa durata, dei loro obiettivi formativi e del metodo utilizzato;
- l'indicazione della figura professionale e delle relative competenze che devono essere acquisite a conclusione del corso, con l'esplicitazione del potenziale mercato di riferimento locale, nazionale ed, eventualmente, europeo;
- l'indicazione della corrispondenza della figura professionale alla classificazione delle professioni ISTAT - metodi e norme serie C n.12 (ed. 1991) - nell'ambito del "grande gruppo di professioni" 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) limitatamente al gruppo e alla classe
- l'indicazione delle sedi di svolgimento delle attività;
- il numero e le caratteristiche dei destinatari delle attività corsuali;
- il numero dei docenti e dei tutor, nonché di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli, con l'indicazione della loro provenienza e delle competenze possedute;
- le modalità di partecipazione/organizzazione dei tirocini;
- il nominativo del referente amministrativo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali;
- l'individuazione dei requisiti di ingresso e dei crediti (intermedi e in uscita) spendibili rispetto alle diverse utilizzazioni previste dal progetto;
- il piano di spesa articolato secondo le fasi di realizzazione del progetto.

4. Requisiti dei soggetti gestori del finanziamento pubblico

I progetti pilota devono essere presentati da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, dell'università e del lavoro. Essi devono essere sottoscritti congiuntamente almeno da:

- un istituto scolastico superiore statale, avente sede nel territorio regionale;
- un ente/centro di formazione professionale, avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali;
- un'università degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale;
- imprese o associazioni di imprese, operanti sul territorio regionale.

I predetti soggetti debbono indicare, di concerto, il soggetto gestore. Possono essere soggetti gestori anche le agenzie comunali di formazione e le scuole civiche.

Per l'università, l'impegno alla progettazione e gestione e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dal Rettore dell'università, dal Preside della facoltà o dal Presidente del Consiglio di Laurea.

In fase di presentazione delle candidature, deve essere specificato e sottoscritto dagli interessati al quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento del progetto - consorzio o associazione di scopo - nonché il tempo previsto per i necessari perfezionamenti formali. Limitatamente ai casi in cui non vi siano le condizioni giuridiche per la costituzione del consorzio o della associazione di scopo potrà farsi ricorso ad altre forme di accordo per regolare i rapporti tra i soggetti interessati. Il rispetto di tale impegno è condizione per la stipula del successivo contratto/convenzione per l'assegnazione dei corsi e quindi per l'erogazione dei finanziamenti.

Il soggetto attuatore deve dichiarare per iscritto il proprio impegno a fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ai soggetti che conferiscono risorse, nonché ad attenersi agli standard di costo previsti dalla nota operativa sulla progettazione esecutiva

5. Procedure e termini per la presentazione dei progetti

I formulari, compilati in ogni loro parte, e le richieste per il finanziamento delle attività, debbono essere firmate dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 4.

Gli stessi devono pervenire entro le ore X del giorno Y, a pena di esclusione, a (specificare il competente ufficio regionale).....

6. Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

L'Ufficio regionale competente accerta l'ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti presentati sulla base dei criteri individuati con il presente disciplinare.

L'esame per l'approvazione dei progetti è attuato, secondo le procedure dei singoli ordinamenti regionali e delle linee guida nazionali, da un gruppo di esperti nominati dalla Regione sulla base dei criteri indicati dal Comitato regionale.

L'istruttoria e la selezione dei progetti verrà completata entro X giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

La valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei seguenti aspetti:

1. Finalizzazione del progetto
2. Descrizione della situazione professionale
3. Architettura metodologica e didattica complessiva
4. Qualità della presentazione
5. Sbocchi occupazionali coerenti e certificati
6. Economicità del progetto
7. Affidabilità dei soggetti proponenti e del soggetto gestore
8. Qualità delle misure di accompagnamento e relative modalità attuative

Tali aspetti saranno specificati in criteri, a loro volta esplicitati in indicatori e relativi punteggi (I).

Un punteggio aggiuntivo va previsto per i progetti interregionali.

7. Risorse finanziarie disponibili

Al finanziamento dei progetti contribuiscono lit....., pari a Euro..., di risorse regionali e lit, pari a Euro ..., di risorse statali (es. L. n.440/97, risorse CIPE per le aree depresse), altre risorse di soggetti pubblici e privati.

8. Norme di gestione

Anche allo scopo di favorire una gestione unitaria delle risorse, nella determinazione dei costi e nella gestione amministrativo-contabile si deve far riferimento alle cc.mm. del ministero del lavoro e della previdenza sociale n.98/95 del 12.8.95 pubblicata nel suppl.to ordinario n.99 alla G.U. serie gen. 188 del 12.8.95 e n.101/97 del 17.7.97 pubblicata nella G.U. n.175 del 29.7.97.

La normativa di riferimento per il controllo e la rendicontazione delle iniziative approvate è quella prevista dalle normative regionali in materia di formazione professionale.

8. Monitoraggio e valutazione

I progetti pilota dei corsi IFTS sono sottoposti al monitoraggio dei comitati regionali secondo i criteri definiti a livello nazionale dal comitato tecnico di progettazione FIS nonché alla valutazione esterna .

N.B.: Si intendono escluse le professioni regolamentate, con particolare riferimento a quelle del settore sanitario in attesa di concordare le eventuali tipologie di intervento con le relative rappresentanze professionali e i competenti soggetti istituzionali

(I) A mero titolo esemplificativo, si può ipotizzare di prevedere un punteggio max di 100 punti, risultato dei pesi parziali attribuiti a ciascun criterio:

criterio 1. Fino a X punti

criterio 2. Fino a Y punti

criterio 3.

nonché alcuni indicatori per criterio, ad esempio il criterio 1 "Finalizzazione del progetto" si potrebbe specificare con i seguenti indicatori:

- esistenza, completezza e significatività della documentazione di riferimento a motivazione del reale fabbisogno della figura professionale oggetto di intervento;
- grado di pertinenza e rispondenza del progetto ai fabbisogni di professionalità del mercato del lavoro;
- collegamento del progetto a progetti o programmi di sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai patti territoriali e/o ai contratti d'area;
- grado di coinvolgimento degli attori socio-economici;
- apertura del corso agli adulti, con relative modalità di accoglienza e svolgimento dei corsi.

1. Descrizione della figura professionale tipo

- 1. 1 Denominazione della figura _____
- 1.1.1. Fonti per l'individuazione della figura _____
- 1.2. Correlazione classificazione Istat _____
- 1.3. Settore di riferimento _____
- 1.4. Area professionale _____
- 1.5. Contesti e processi lavorativi _____
- 1.6. Descrizione della figura (attività, compiti, strumenti) _____

2. Caratteristiche del percorso formativo

- 2.1. Standard minimi di competenze □ Obiettivi formativi :
Competenze di base _____
Competenze trasversali _____
Competenze tecnico professionali _____
- 2.2. Contenuti _____
- 2.3. Durata minima (n. ore) _____
- 2.4. Pre-requisiti _____
- 2.5. Modalità formative (moduli/UFC) _____
- 2.6. Stage _____
- 2.7. Verifiche intermedie di apprendimento _____
- 2.8. Valutazione finale _____
- 2.9. Certificazione rilasciata _____

-

Linee guida per la compilazione

Le indicazioni di seguito espresse sono finalizzate ad una più omogenea e coerente compilazione della griglia di descrizione dello standard formativo minimo in relazione alle diverse figure professionali.

1. Descrizione della figura professionale tipo

1.1. Denominazione della figura

Indicare la figura professionale tipo a cui fa riferimento lo standard formativo, che è riportata anche nella denominazione del certificato (ad es. Tecnico manutentore di rete).

1.1.1 Fonti per l'individuazione della figura

Far riferimento alle indagini sui fabbisogni di professionalità realizzate a livello nazionale, evidenziando il collegamento tra le figure professionali in esse indicate e quella oggetto del percorso.

1.2. Correlazione classificazione Istat

Indicare, ove possibile, il riferimento ad una delle professioni inserite nella Classificazione delle professioni Istat 1991; presumibilmente le professioni saranno afferenti al Grande gruppo n. 3 "Professioni intermedie". L'indicazione sarà relativa ad una "Classe professionale", corrispondente ad un codice numerico di 3 cifre, che sia assimilabile alla figura di cui al punto 1.1.

1.3. Settore di riferimento

Si riferisce in particolare alla figura professionale tipo e non all'area professionale. Si può trattare di un comparto o di un settore merceologico (ad es. Telecomunicazioni, Lattiero/Caseario). La stessa denominazione deve essere indicata anche nel certificato.

1.4. Area professionale

Indicare la macro-area professionale di riferimento per la figura, che costituisce un'aggregazione delle figure professionali non necessariamente riferita al settore, in quanto segue un criterio di affinità: nelle discipline di riferimento, nella modalità produttive, nelle tecnologie in uso, nelle competenze professionali mobilitate e agite (ad es. Manutenzione, Biotecnologie, Commerciale). Le figure afferenti ad un'area possono quindi far parte anche di settori diversi.

1.5. Contesti e processi lavorativi

Indicare esempi dei contesti economico-produttivi entro i quali potrebbe collocarsi la figura professionale tipo, nonché i/il processo/processi lavorativi in cui si inserisce. Data l'ampiezza della figura è possibile che siano individuate diverse modalità di inserimento.

1.6. Descrizione della figura (attività, compiti, strumenti)

Indicare l'insieme di attività, compiti e strumenti utilizzabili dalla figura professionale tipo per realizzare le performance all'interno del/dei processo/i di lavoro.

2. Caratteristiche del percorso formativo

A partire dalla descrizione della figura professionale tipo, si attiva un processo di traduzione in chiave formativa attraverso l'individuazione delle competenze di fine percorso, la strutturazione del percorso e l'individuazione delle più congruenti modalità di apprendimento.

2.1. Standard minimi di competenze

Indicare le competenze professionali minime, distinte in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che devono essere acquisite attraverso il percorso formativo. Faranno riferimento alle attività relative alla figura. Nell'individuazione degli standard minimi di competenze, che costituiscono gli obiettivi formativi, va posta particolare attenzione a garantire l'acquisizione di una solida base di saperi scientifici e tecnici necessari alla figura, letta in un'ottica attuale e in prospettiva, per operare nel proprio settore/area.

2.2. Contenuti

Indicare i contenuti di massima del percorso, che si intendono riferiti agli standard minimi di competenze individuati.

2.3. Durata minima

Si riferisce al numero di ore minimo necessario per garantire il raggiungimento degli standard minimi di competenze. E' espressa in semestri e in ore (1 semestre corrisponde in media 600 ore).

2.4. Pre-requisiti

Indicare alcune caratteristiche (eventuali titoli di studio, competenze o conoscenze specifiche) necessarie come pre-requisito per affrontare adeguatamente il percorso formativo, che possono essere acquisite o consolidate nel modulo di omogeneizzazione iniziale.

2.5. Modalità formative

Con riferimento agli standard minimi di competenze individuati, specificare la struttura modulare del percorso, indicando i moduli/UFC (Unità Formativa Capitalizzabile) e la loro durata, anche ai fini della certificazione intermedia e al successivo riconoscimento dei crediti formativi.

2.6. Stage

Individuare le diverse tipologie di stage utilizzate (di orientamento, formativo, transnazionale, ecc.), la durata complessiva e la collocazione nel percorso, in relazione alle competenze professionali da sviluppare.

2.7. Verifiche intermedie di apprendimento

Indicare le modalità di verifica in itinere dell'acquisizione delle competenze relative ai diversi moduli/UFC, anche ai fini del rilascio della eventuale dichiarazione intermedia di competenze (Dichiarazione dei percorsi IFTS)

2.8. Valutazione finale

Indicare i criteri e le modalità della valutazione finale del percorso formativo, in relazione alle diverse competenze professionali individuate (ad es. prova scritta, prova operativa, prova di simulazione, colloquio, test, ecc.). Si tratta quindi della valutazione interna al percorso. La valutazione finale consente di accertare la conformità allo standard formativo per il rilascio della certificazione.

2.9. Certificazione rilasciata

Indicare la denominazione relativa alla figura professionale tipo che sarà utilizzata nel certificato rilasciato al termine del percorso formativo.

NOTA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Dall'esame dei Piani IFTS risulta una definizione delle figure professionali caratterizzata da estrema eterogeneità.

Il Comitato nazionale, al fine di fissare criteri omogenei di riferimento, ha stabilito che la definizione della figura professionale oggetto dei corsi di formazione debba, di norma, attenersi alla classificazione delle professioni ISTAT - metodi e norme serie C n. 12 (ed.1991) - nell'ambito del "grande gruppo di professioni" 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI), ed essere correlata con la seguente aggregazione:

Grandi gruppi	Gruppi	Classi
3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI)	4	12

Dalla citata pubblicazione è stata estratta l'allegata tabella che comprende, considerato sufficiente tale grado di approssimazione, le classificazioni fino alle classi i cui codici e le dizioni in chiaro vanno poste in corrispondenza di ogni figura professionale tipo inserita nei Piani regionali.

N.B.: Si intendono escluse le professioni regolamentate, con particolare riferimento a quelle del settore sanitario in attesa di concordare le eventuali tipologie di intervento con le relative rappresentanze professionali e i competenti soggetti istituzionali.

Estratto dalla "classificazione delle professioni - ISTAT" - metodi e norme serie C n.12 (ed. 1991) - "grande gruppo di professioni" 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI)

3.1 Professioni intermedie in scienze fisiche, naturali, dell'ingegneria ed assimilate

3.1.1 Tecnici in scienze quantitative, fisiche e naturali

3.1.2 Tecnici in scienze dell'ingegneria, delle costruzioni e dei trasporto aereo e navale

3.2 Professioni intermedie nelle scienze della vita

3.2.2 Tecnici agronomi, forestali, zootecnici ed assimilati

3.3 Professioni intermedie di ufficio

3.3.1 Professioni intermedie amministrative e organizzative

3.3.2 Professioni intermedie finanziario-assicurative

3.3.3 Professioni intermedie nei rapporti con i mercati

3.3.4 Professioni intermedie in imprese commerciali ed assimilate

3.4 Professioni intermedie dei servizi personali

3.4.1 Professioni intermedie delle attività turistiche e alberghiere

3.4.2 Professioni intermedie dell'insegnamento

3.4.3 Professioni intermedie nei servizi ricreativi e culturali

3.4.4 Professioni intermedie nel campo dei servizi per le famiglie

3.4.5 Professioni intermedie relative ai servizi pubblici